



AVAMPROGETTO

Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge si prefigge di:

- a. creare le condizioni per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno delle attività e della fornitura di prestazioni di servizi;
- b. semplificare, migliorare, ampliare e sviluppare le prestazioni di servizi elettroniche delle autorità.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica all'Amministrazione federale, comprese le unità amministrative decentralizzate, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.

² Gli articoli 12–14 si applicano anche alle amministrazioni dei Cantoni, nonché alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni di adempiere compiti amministrativi inerenti all'esecuzione del diritto federale.

¹ RS 101

² FF 2021

³ I Servizi del Parlamento e i tribunali della Confederazione possono, mediante accordo con il Consiglio federale, assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.

⁴ La presente legge si applica salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *Governo elettronico*: l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'adempimento dei compiti delle autorità;
- b. *servizi elettronici delle autorità*: i mezzi TIC per l'adempimento dei compiti delle autorità.

Art. 4 Principi

¹ Al fine di aumentare l'efficienza e creare nuove possibilità, le autorità federali perseguono l'impiego di mezzi elettronici per l'interazione tra:

- a. le autorità della Confederazione e tra queste ultime e quelle dei Cantoni e dei Comuni;
- b. le autorità e le imprese;
- c. le autorità e le persone fisiche.

² Coordinano le proprie attività con i Cantoni e garantiscono l'autonomia di questi ultimi.

³ Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione e tengono conto dei rischi, in particolare quelli relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.

Art. 5 Conclusione di convenzioni

¹ Per l'adempimento dei propri compiti, la Confederazione può concludere con altri enti pubblici svizzeri e altre organizzazioni svizzere convenzioni sull'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico e sul finanziamento di tale attuazione, in particolare al fine di:

- a. garantire l'interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni interessati;
- b. semplificare la messa a disposizione e l'esecuzione per via elettronica delle prestazioni delle autorità.

² Le convenzioni disciplinano, laddove opportuno, in particolare:

- a. le competenze;
- b. l'organizzazione;
- c. il finanziamento;
- d. il diritto applicabile.

³ Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica propria.

⁴ Il Consiglio federale può concludere autonomamente le convenzioni.

⁵ Può concludere autonomamente anche trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁶ Se richiedono ulteriori basi legali, perché ad esempio riguardano lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, le convenzioni di cui al presente articolo sono ammesse, sempre che esistano le basi legali richieste.

Art. 6 Partecipazioni della Confederazione

¹ Per l'adempimento dei propri compiti, nel settore del Governo elettronico la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni, in particolare negli ambiti secondo l'articolo 5 capoverso 1. Tali partecipazioni devono servire all'adempimento di compiti legali delle autorità federali.

² Il Consiglio federale decide in merito alla partecipazione.

Art. 7 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni

La Confederazione partecipa soltanto a convenzioni e organizzazioni di cui le parti si assumono i costi in misura proporzionale all'utilizzo che fanno delle rispettive prestazioni.

Art. 8 Aiuti finanziari

¹ Se è utile per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, la Confederazione può versare aiuti finanziari a favore di misure destinate all'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico. Nei limiti dei crediti stanziati, può versare gli aiuti finanziari:

- a. ai Cantoni;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale;
- c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione conclude convenzioni di cui all'articolo 5 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo l'articolo 5 o 6.

² Con i beneficiari di aiuti finanziari l'autorità competente conclude contratti di diritto pubblico che definiscono segnatamente l'importo degli aiuti finanziari da concedere, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire. Gli aiuti finanziari destinati ai Cantoni possono essere disciplinati negli accordi di programma.

Art. 9 Delega di compiti

¹ Mediante un'ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria nel settore del Governo elettronico. In questo contesto, occorre disciplinare in particolare:

- a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile;
- b. la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate dell'adempimento dei compiti; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;
- c. il controllo delle organizzazioni e delle persone.

² L'esecuzione di procedure di appalto secondo le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale se:

- a. la Confederazione detiene partecipazioni nell'organizzazione o nella persona;
- b. nessun privato detiene partecipazioni nell'organizzazione o nella persona; e
- c. l'organizzazione o la persona non fornisce a privati alcuna prestazione sul mercato.

³ Laddove necessario, alle organizzazioni e alle persone incaricate dell'adempimento di compiti possono essere attribuite competenze decisionali.

⁴ Il Consiglio federale seleziona il responsabile dell'adempimento di compiti mediante una procedura trasparente, obiettiva e imparziale.

Art. 10 Software open source

¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppino o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le autorità federali rendono liberamente disponibili i software secondo i seguenti principi relativi ai software open source:
 1. pubblicano il codice sorgente,
 2. autorizzano chiunque a utilizzare, studiare, sviluppare e trasmettere i software senza pagare licenze;
- b. le autorità federali stesse o altri soggetti sono interessati al riutilizzo dei software;
- c. sono tutelati i diritti di terzi.

² Laddove possibile e opportuno, si devono utilizzare testi relativi alle licenze riconosciuti o diffusi a livello internazionale. Ove consentito dal diritto civile, le licenze devono escludere pretese contrattuali in materia di responsabilità.

³ La concessione di licenze sottostà al diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra concessori di licenze e titolari di licenze sono giudicate dai tribunali civili.

⁴ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate segnatamente all'integrazione, alla manutenzione, alla sicurezza informatica e al supporto purché vi sia un interesse pubblico e l'onere per fornire tali prestazioni sia proporzionato. A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi.

⁵ Il dipartimento competente può concedere, per determinate prestazioni di servizi di cui al capoverso 4, eccezioni alla riscossione di emolumenti, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Art. 11 Open government data

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale mettono a disposizione per il libero riutilizzo i dati che esse raccolgono o producono nel quadro dell'adempimento dei propri compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni.

² I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.

³ Non sono resi accessibili al pubblico:

- a. i dati che in virtù di altri atti normativi non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d'autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali;
- b. i dati la cui preparazione ai fini della messa a disposizione richiede mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale, tecnico o del personale, che sono sproporzionati in particolare rispetto all'utilità dei dati per la società, l'ambiente e l'economia (valore aggiunto).

⁴ I dati sono disponibili su una piattaforma centrale mediante rimando e sono muniti di metadati predefiniti. L'Ufficio federale di statistica disciplina, in collaborazione con la Cancelleria federale, il contenuto e la forma dei metadati.

⁵ Le unità amministrative non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati destinati alla pubblicazione o a verificarne altri elementi.

Art. 12 Servizi elettronici delle autorità

¹ Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all'adempimento di compiti da parte delle suddette autorità.

² Può prevedere che unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale mettano a disposizione dei Cantoni, dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato incaricate dell'esecuzione del diritto federale o cantonale i servizi elettronici delle autorità per l'adempimento dei loro compiti se:

- a. tali servizi sono gestiti contemporaneamente per adempiere compiti propri dell'Amministrazione federale;
- b. non è compromesso l'adempimento dei compiti principali dell'unità amministrativa interessata; e
- c. non sono necessari mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale e del personale.

³ Se è necessario per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può obbligare a utilizzare i servizi elettronici delle autorità gestiti dalla Confederazione le seguenti autorità, organizzazioni e persone:

- a. le autorità dei Cantoni;
- b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale.

⁴ I Cantoni contribuiscono ai costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Il Consiglio federale determina il calcolo del contributo.

⁵ Se richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguarda lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, la gestione di servizi elettronici delle autorità è ammessa sempre che esistano le basi legali richieste.

Art. 13 Standard

¹ Il Consiglio federale può obbligare le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo. Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.

² Se è necessario per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può inoltre dichiarare obbligatoria l'applicazione di questi standard per:

- a. le autorità dei Cantoni;
- b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale.

³ L'articolo 12 capoverso 5 si applica per analogia.

Art. 14 Eccezioni agli obblighi di utilizzare i servizi elettronici delle autorità e di applicare gli standard

Il Consiglio federale può concedere eccezioni agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 46a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Non vengono riscossi emolumenti per l'utilizzo di dati che, secondo l'articolo 11 della legge federale del ...⁴ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, sono messi a disposizione per il libero riutilizzo conformemente ai principi dell'open government data.

2. Legge federale del 18 giugno 1999⁵ sulla meteorologia e la climatologia

Art. 3 cpv. 3 e 4

³ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per le prestazioni dell'offerta di base in virtù dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁴ Nell'ambito dell'offerta di base il Consiglio federale provvede in modo gratuito:

- a. all'approntamento di dati secondo l'articolo 11 della legge federale del ...⁷ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità;
- b. alla diffusione di informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse generale nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e le basi sullo sviluppo climatico.

3. Legge federale del 27 giugno 1973⁸ sulle tasse di bollo

Art 6 cpv. 1 lett. a^{ter}

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- a^{ter} la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno

³ RS 172.010

⁴ RS ...

⁵ RS 429.1

⁶ RS 172.010

⁷ RS ...

⁸ RS 641.10

scopo di pubblica utilità secondo l'articolo 1 della legge federale del ...⁹ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equiparate per la costituzione di diritti di partecipazione a tali società;

Art. 16 Disposizioni transitorie relative agli open government data

¹ Le unità amministrative possono rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe in funzione delle proprie risorse, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 11.

² Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o prodotti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹ RS ...